



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni – Settore Relazioni Sindacali

PROVVEDITORATO REGIONALE
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA



PROT. NR 2127/17
DEL 18/01/2017

Prot e-mail /Sind Torino, lì _____

Ai Sigg. Componenti della Commissione Arbitrale Regionale

Parte Sindacale

SAPPE Sette
OSAPP Maio
UIL Carbone
SINAPPE Polsinelli
USPP Giglio
CISL Ricchiuti
CGIL Tallone
FSA-CNPP Singarella

Parte Pubblica

Dr. Mazzeo Claudio
Dr.ssa De Gennaro Maria Isabella
Dr. Bonfiglioli Marco
Dr. Leggieri Giorgio
Dr.ssa Aguglia Alessia
Comm. Alberotanza Giovanni B
Comm. Evola Daniele
Isp. Capo Cecati Marco

Alle Direzioni
degli Istituti Penitenziari
Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta
LORO SEDI

All'Ufficio del Personale
SEDE

OGGETTO: verbale della seduta della Commissione Arbitrale Regionale tenutasi in data 11 gennaio 2017

Si trasmette, in allegato alla presente, il verbale n. 1 (unitamente alle delibere nn. 1,2,3 e 4) relativo alla Seduta della Commissione Arbitrale Regionale tenutasi presso questo Ufficio in data 11-01-2017.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni – Settore Relazioni Sindacali

Vista la delibera n. 3/17 si dispone che le competenti articolazioni del Provveditorato diano formale comunicazione alle Organizzazioni Sindacali non solo dei provvedimenti emanati a seguito della definizione delle procedure di interpello, ma anche degli elenchi predisposti allo scopo. Al fine di garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, si dispone inoltre che il competente ufficio del Personale dia comunicazione anche ai candidati esclusi dalle procedure di interpello o verifica di disponibilità delle motivazioni dei provvedimenti assunti.

Vista la delibera n. 4/17 si dispone, ai sensi dell'articolo 4 comma 7 del vigente regolamento CAR, che la Direzione di Aosta proceda, per il futuro, a predisporre e trasmettere alle Organizzazioni Sindacali la programmazione mensile del servizio entro i termini previsti dal vigente a.n.q.

Al fine di evitare l'attivazione dell'Organo di Garanzia su casi analoghi con i conseguenti oneri a carico dell'Amministrazione, si invitano tutte le Direzioni dipendenti ad attenersi scrupolosamente al contenuto della summenzionata delibera che, peraltro, ribadisce un già consolidato orientamento.

Il Provveditore Regionale
Dr. Luigi Pagano

Torino, li 11 gennaio 2017

VERBALE COMMISSIONE ARBITRALE REGIONALE N.01 /2017

L'anno duemiladiciassette addì 11 del mese di gennaio, alle ore 10.45, nella sala riunioni del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Piemonte, Liguria e della Valle D'Aosta, si è riunita la Commissione Arbitrale Regionale di cui all'art. 3, c. 14 A.Q.N., presieduta dal dr.ssa Ghiselli Ester, Capo dell'Ufficio Organizzazioni e relazioni del Provveditorato Regionale – Valle d'Aosta.

Sono presenti in qualità di componenti di Parte Sindacale:

SAPPE	Sette
OSAPP	Maio
UIL	Carbone
SINAPPE	Polsinelli
USPP	Giglio
CISL	Ricchiuti
CGIL	Tallone
FSA-CNPP	Singarella

Sono presenti in qualità di componenti di Parte Pubblica:

Dr.ssa Mazzeo Claudio
Dr.ssa De Gennaro Maria Isabella
Dr. Leggieri Giorgio
Dr.ssa Aguglia Alessia
Dr. Bonfiglioli Marco
Comm. Alberotanza Giovanni
Comm. Evola Daniele
Isp. Cecati Marco

Ordine del giorno:

- 1) PRAP – ricorrente SAPPE, UIL, SINAPPE, CISL, CGIL, FSA-CNPP – servizio vigilanza PRAP di corso Belgio 14.
- 2) CC Aosta – ricorrente USPP – omessa trasmissione programmato mensile.

Il Presidente, dr.ssa Ghiselli Ester, prende atto che l'odierna seduta è validamente costituita in quanto sono presenti tutti i componenti. La maggioranza dei due terzi necessaria per la validità della deliberazione è quindi pari a 11 voti.

Procede quindi con l'esposizione del punto 1) dell'ordine del giorno, specificando gli Articoli normativi che le OO.SS. ritengono violati, ovvero Art. 5 commi 4 e 6 e Art. 7 comma 1 dell'intesa regionale sulla mobilità sottoscritta il 20 maggio 2010, invita le Sigle ricorrenti a prendere la parola.

Ricchiuti – CISL riprendendo quanto riassunto dal Presidente spiega che secondo le OO.SS. firmatarie del comunicato congiunto ci siano state delle violazioni sulle procedure di interpello; infatti, andando ad analizzare la graduatoria si evince immediatamente che non

è stato selezionato il personale con maggiore anzianità di servizio. Essendo pur vero che circa il 50% delle domande pervenute provengono dal personale di Torino, e che quindi non è possibile pensare di poterle accettare tutte, non si riesce in ogni caso a comprendere quali criteri siano stati adottati dall'Amministrazione per giungere alla selezione delle 8 unità attualmente prescelte. Precisa che pur dovendo tener conto di quanto previsto al comma 2 del predetto Articolo, tale norma non definisce dei criteri precisi da dover seguire, previsti, invece, al comma 4 al quale l'Amministrazione avrebbe dovuto attenere. Stigmatizza inoltre la mancata applicazione da parte del Provveditorato del comma 6 che prevede la rotazione del personale.

Comm. Alberotanza – Parte Pubblica sostiene che un testo normativo è sempre ordinato, ovvero il comma 1 ha precedenza sul comma 2 così come, riprendendo il caso in esame, ciò che è previsto dal comma 2 deve essere prioritario rispetto al comma 4. Entrando maggiormente nel merito della questione in primis si devono individuare gli Istituti con minor scopertura di organico e quelli logisticamente più vicine e poi, sulla base di questa restrizione, scegliere il personale con maggiore anzianità di servizio e a parità di punteggio, il personale anagraficamente più giovane.

Ricchiuti – CISL lamenta innanzitutto che le OO.SS. non sono state adeguatamente informate in quanto inizialmente è stata data comunicazione solo dei vincitori dell'interpello e, solo dopo il comunicato congiunto, è stato fornito l'elenco completo di chi ha presentato istanza di disponibilità. Richiamando il ragionamento proposto dal Commissario Alberotanza, afferma che, se si desse prioritaria applicazione alle previsioni dall'Art. 5 comma 2, rispetto a quelle del comma 4, il personale di Torino – CC Lorusso e Cotugno – non potrebbe mai partecipare agli interPELLI poiché quest'ultimo risulta l'Istituto con maggiore sofferenza di organico e conseguentemente le pari opportunità non verrebbero rispettate. Evidenzia inoltre che, anche andando ad analizzare per prima la scopertura di organico, non si comprende per quale motivo una unità di Cuneo sia stata presa al posto di una di Sanremo – Istituto che ha meno carenza di organico fra i due -, quindi, anche per una sola unità si ritiene che l'accordo sia stato violato.

Leggieri – Parte Pubblica Concorda con il ragionamento proposto dal Comm. Alberotanza sostenendo che il comma 2 individui criteri preliminari per l'applicazione del comma 4.

Polsinelli – SINAPPE ribadisce che in ogni caso le OO.SS. sono state tenute all'oscuro di tutto e le informazioni di cui dispongono sono giunte dopo la richiesta di attivazione CAR o dal personale escluso.

Comm. Evola – Parte Pubblica – sostiene che, da quanto emerso, se vi è violazione, riguarda l'informazione e non le procedure adottate.

Carbone – UIL puntualizza che i ragionamenti che portano l'Amministrazione a determinate decisioni poco interessano ai sindacati, ciò che conta, infatti, è il preciso rispetto ed applicazione degli accordi vigenti e, in questa occasione, si ravvisa una palese violazione dell'Art. 5 comma 4. Sostiene inoltre che l'Amministrazione ha adottato discrezionalmente e unilateralmente alcuni criteri: ad esempio le OO.SS. non sono state consultate per decidere il contingente di personale che doveva essere munito di patente. Inoltre non si comprende per quale motivo l'accordo in discussione sia stato esteso anche al personale della Liguria posto che si attende da mesi l'armonizzazione degli accordi previgenti all'accorpamento delle due regioni.

Il Presidente – spiega che inizialmente, dovendo sopperire nell'immediatezza al nuovo servizio di pattuglia automontata, è stata rivolta una richiesta di disponibilità al personale. In un secondo momento, precisamente in data 15/12/2016, premesso che la tipologia di servizio richiede il possesso della patente "ministeriale", è stata proposta alle OO.SS. una bozza di interpello chiedendo di far pervenire le proprie osservazioni entro il 20/12/2016; le OO.SS., che non relativamente allo specifico requisito della patente, non hanno formulato alcuna osservazione, in data 18/12/2016 hanno fatto pervenire il comunicato congiunto con richiesta attivazione CAR. Per quanto riguarda l'estensione dell'accordo anche al personale della Liguria ciò è avvenuto perché nella suddetta regione attualmente non esistono accordi sulla materia e, conseguentemente, si è ritenuto opportuno applicare quello vigente in Piemonte.

MAZZEO – Parte Pubblica esaminando gli atti rileva che, coi principi adottati, il secondo in graduatoria è di fatto stato escluso dalle otto unità prescelte.

Ricchiuti – CISL Chiede, in considerazione del fatto che uno dei criteri di selezione sia stato quello di essere o meno in possesso della patente di servizio o dell'abilitazione per guidare i mezzi dell'Amministrazione, se sono stati fatti degli accertamenti, o comunque se si sia provveduto ad acquisire le fotocopie di tali documenti. Sembrerebbe infatti che una delle unità individuate sia solo in possesso di una autorizzazione firmata dal Direttore. Se così fosse risulta ancor più palese la violazione e il mancato rispetto della graduatoria, poiché un'unità con pochi anni di servizio ha, con questo foglio di validità discutibile, superato un Assistente Capo.

MAZZEO – Parte Pubblica in riferimento alla presunta violazione dell'Articolo 5 comma 6 chiede se sia stato acquisito il formale consenso da parte degli interessati a dare la propria disponibilità ad essere impiegati nel servizio di vigilanza fino a una data che non è al momento definibile e di fatto incerta.

Il Presidente – evidenzia che la disponibilità è implicita nel bando di interpello poiché è espressamente scritto che è *“chiesta la disponibilità fino alla definizione delle procedure di interpello che sarà bandito per l'integrazione dell'organico di questo provveditorato da adibire all'ufficio scorte, vigilanza e sicurezza”*. Afferma inoltre che la rotazione è prevista quando si tratta di mobilità di ufficio mentre nel caso in esame si parla di mobilità a domanda.

Polsinelli – SINAPPE sostiene che l'articolo 5 comma 6 prevede la rotazione del personale e che, in qualunque caso, la disponibilità a permanere oltre la settimana in questo caso è, nel caso di specie, DESUNTA ma non formalizzata.

Dopo ampia discussione **il Presidente** invita i presenti ad esprimersi sui seguenti questioni:

- *“Ritenete che, nella designazione del personale da adibire al servizio di vigilanza presso la nuova sede PRAP di corso Belgio, l'Amministrazione abbia violato l'articolo 5 comma 4 dell'intesa regionale del 20 maggio 2010?”*

Si procede a votazione per alzata di mano: con 7 voti nel senso della violazione e 9 contrari, non essendosi raggiunta la maggioranza dei due terzi, la trattazione della questione è rinviata alla prossima seduta (vedi delibera n. 1/17).

- *“Ritenete che, nella designazione del personale da adibire al servizio di vigilanza di presso la nuova sede PRAP di corso Belgio, l'Amministrazione abbia violato l'articolo 5 comma 6 dell'intesa regionale del 20 maggio 2010?”*

Si procede a votazione con alzata di mano: con 8 voti nel senso della violazione e 8 contrari, non essendosi raggiunta la maggioranza dei due terzi, la trattazione della questione è stata rinviata alla prossima seduta (vedi delibera n 2/17).

- *“Ritenete che, nel caso in esame, l'Amministrazione abbia omesso di dare tempestiva comunicazione alle OO.SS. dei provvedimenti adottati in base all'intesa, con ciò violando l'articolo 7 comma 1 dell'intesa regionale sottoscritta il 20 maggio 2010?”*

Si procede a votazione con alzata di mano: con 15 voti nel senso della violazione e 1 contrario si configura la violazione prospettata (vedi delibera n 3/17).

Il Presidente – espone il caso indicato al punto due dell'ordine del giorno e invita il ricorrente a prendere la parola.

Giglio – USPP – sottolinea come la pubblicazione del piano mensile sia molto importante, soprattutto in prossimità del piano ferie. Rileva però che il problema principale è stata la mancata condivisione e partecipazione con le OO.SS. da parte della Direzione delle problematiche esistenti. La Direzione non solo non comunica d'iniziativa le proprie difficoltà nel predisporre il prospetto mensile nei tempi previsti, ma non ne parla neanche in occasione di una riunione tenuta coi rappresentanti sindacali.

Singarella – FSA-CNPP afferma che le difficoltà riscontrate dalla direzione sono oggettive, poiché è praticamente impossibile riuscire a completare il prospetto mensile nei tempi previsti con il 30% dell'organico in malattia. L'addetto all'Ufficio Servizi avrebbe dovuto pubblicare il prospetto “coi i buchi” in modo da dare un segnale forte delle problematiche riscontrate. Si ribadisce quindi che il problema più principale non sia tanto il ritardo denunciato quanto il non aver partecipato con le OO.SS. i problemi oggettivi riscontrati.

Il Presidente - preso atto del confronto invita i componenti ad esprimersi sul seguente quesito:


“Ritenete che, l'omessa pubblicazione e trasmissione alle OO.SS., nei termini previsti del programmato mensile relativo al mese di dicembre 2016 costituisca, da parte della Direzione di Aosta, violazione dell'articolo 8 comma 7 del vigente A.N.Q.?”.

Con 13 voti nel senso della violazione e 3 contrari la Commissione delibera il configurarsi della violazione prospettata dal ricorrente. (In allegato delibera n.4)

La seduta termina alle h. 12.50.

Il verbalizzante

Agente Scelto Daniela Sharaf





MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA
LA COMMISSIONE ARBITRALE REGIONALE

Ex art. 3 comma 14 A.N.Q.

Deliberazione n. 1/2017

- Visto** il vigente accordo nazionale quadro sottoscritto il 24-03-2004;
Vista l'intesa regionale sulla mobilità sottoscritta il 20 maggio 2010
Visto il regolamento della CAR emanato a seguito di consultazione con le OO.SS. Regionali in data 07-07-2014;
Esaminata sotto tutti gli aspetti la richiesta di attivazione della C.A.R. presentata congiuntamente dalle OO.SS. SAPPE, UIL, SINAPPE, CISL, CGIL, FSA-CNPP che, in riferimento al neo istituito servizio di vigilanza presso la nuova sede PRAP di corso Belgio 14, lamenta la violazione dell'articolo 5 (commi 4 e 6) e dell'articolo 7 comma 1 della predetta intesa regionale;
Viste le osservazioni formulate sulla questione dall'Ufficio Organizzazione e Relazioni del Prap con nota n. 52586 del 22-12-16;
Chiamata dopo articolato dibattito, ad esprimersi sul seguente quesito: *"ritenete che, nella designazione del persone da adibire al servizio di vigilanza presso la nuova sede PRAP di corso Belgio, l'Amministrazione abbia violato l'articolo 5 comma 4 dell'intesa regionale del 20 maggio 2010?"*

DELIBERA

con 7 voti nel senso della violazione e 9 contrari, che non essendosi raggiunta la maggioranza dei due terzi, la trattazione della questione è rinviata alla prossima seduta.

Torino, 11-01-2017

I Componenti

Il Presidente della Commissione Arbitrale

Dr.ssa Ghiselli Ester

[Handwritten signatures of the members of the Arbitration Commission]



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA

LA COMMISSIONE ARBITRALE REGIONALE

Ex art. 3 comma 14 A.N.Q.

Deliberazione n. 2 /2017

- Visto** il vigente accordo nazionale quadro sottoscritto il 24-03-2004;
Vista l'intesa regionale sulla mobilità sottoscritta il 20 maggio 2010
Visto il regolamento della CAR emanato a seguito di consultazione con le OO.SS. Regionali in data 07-07-2014;
Esaminata sotto tutti gli aspetti la richiesta di attivazione della C.A.R. presentata congiuntamente dalle OO.SS. SAPPE, UIL, SINAPPE, CISL, CGIL, FSA-CNPP che, in riferimento al neo istituito servizio di vigilanza presso la nuova sede PRAP di corso Belgio 14, lamenta la violazione dell'articolo 5 (commi 4 e 6) e dell'articolo 7 comma 1 della predetta intesa regionale;
Viste le osservazioni formulate sulla questione dall'Ufficio Organizzazione e Relazioni del Prap con nota n. 52586 del 22-12-16;
Chiamata dopo articolato dibattito, ad esprimersi sul seguente quesito: "ritenete che, nella designazione del persone da adibire al servizio di vigilanza presso la nuova sede PRAP di corso Belgio, l'Amministrazione abbia violato l'articolo 5 comma 6 dell'intesa regionale del 20 maggio 2010?"

DELIBERA

con 8 voti nel senso della violazione e 8 contrario, che, non essendosi raggiunta la maggioranza dei due terzi prevista dal vigente a.n.q., la questione è rinviata alla prossima seduta.

Torino, 11-01-2017

I Componenti

Il Presidente della Commissione Arbitrale

Dr.ssa Ghisotti Ester



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA
LA COMMISSIONE ARBITRALE REGIONALE

Ex art. 3 comma 14 A.N.Q.

Deliberazione n. **3** /2017

- Visto** il vigente accordo nazionale quadro sottoscritto il 24-03-2004;
Vista l'intesa regionale sulla mobilità sottoscritta il 20 maggio 2010
Visto il regolamento della CAR emanato a seguito di consultazione con le OO.SS. Regionali in data 07-07-2014;
Esaminata sotto tutti gli aspetti la richiesta di attivazione della C.A.R. presentata congiuntamente dalle OO.SS. SAPPE, UIL, SINAPPE, CISL, CGIL, FSA-CNPP che, in riferimento al neo istituito servizio di vigilanza presso la nuova sede PRAP di corso Belgio 14, lamenta la violazione dell'articolo 5 (commi 4 e 6) e dell'articolo 7 comma 1 della predetta intesa regionale;
Viste le osservazioni formulate sulla questione dall'Ufficio Organizzazione e Relazioni del Prap con nota n. 52586 del 22-12-16;
Chiamata dopo articolato dibattito, ad esprimersi sul seguente quesito: *"ritenete che, nel caso in esame, l'Amministrazione abbia omesso di dare tempestiva comunicazione alle OO.SS. dei provvedimenti adottati in base all'intesa, con ciò violando l'articolo 7 comma 1 dell'intesa regionale sottoscritta il 20 maggio 2010"*

DELIBERA

con 15 voti nel senso della violazione e 1 contrario, che, nel caso in esame, si configura la violazione dell'articolo 7 comma 1 dell'intesa regionale sulla mobilità sottoscritta il 20 maggio 2010.

Torino, 11-01-2017

I Componenti

Il Presidente della Commissione Arbitrale

Dr. ssa Ghiselli Ester



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA

LA COMMISSIONE ARBITRALE REGIONALE

Ex art. 3 comma 14 A.N.Q.

Deliberazione n. 4 /2017

- Visto** il vigente accordo nazionale quadro sottoscritto il 24-03-2004;
Visto l'articolo 8 comma 7 del vigente a.n.q.
Visto il regolamento della CAR emanato a seguito di consultazione con le OO.SS. Regionali in data 07-07-2014;
Esaminata sotto tutti gli aspetti la richiesta di attivazione della C.A.R. presentata dall'O.S. USPP che lamenta la mancata trasmissione, da parte della Direzione di Aosta, del servizio programmato mensile riferito al mese di dicembre 2016;
Viste le osservazioni formulate sulla questione dalla Direzione della Casa Circondariale di Aosta con nota n. 73 del 03-01-17;
Chiamata dopo articolato dibattito, ad esprimersi sul seguente quesito: *"ritenete che l'omessa pubblicazione e trasmissione alle OO.SS., nei termini previsti, del programmato mensile relativo al mese di dicembre 2016 costituisca, da parte della Direzione di Aosta, violazione all'articolo 8 comma 7 del vigente a.n.q.?"*

;

DELIBERA

Con 13 voti nel senso della violazione e 3 contrari che nel caso in esame si configura la violazione prospettata dal ricorrente.

Torino, M - 01 - 2017

I Componenti

Il Presidente della Commissione Arbitrale

Dr. ssa Ghiselli Ester

[Handwritten signatures of the 13 members of the Regional Arbitration Commission]

[Handwritten signature of Dr. ssa Ghiselli Ester]